

Allegato 6



CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA “IT” E DEI RELATIVI SERVIZI DI GESTIONE A SUPPORTO DELLE PIATTAFORME APPLICATIVE E DEGLI UTENTI DI AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.” – PROGETTO 20173.

CIG n. 87082692EA

CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. n. 1 Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'acquisizione dell'infrastruttura "IT" e dei relativi servizi di gestione a supporto delle piattaforme applicative e degli utenti di Azienda Gardesana Servizi S.p.a."

Tali servizi risultano essenziali per garantire lo svolgimento delle attività correnti, rivolte sia alla continuità operativa sia alla manutenzione adeguativa di nuove soluzioni tecnologiche e applicative.

Art. n. 2 Durata e opzione di prosecuzione temporale

La durata dell'appalto è di 5 (cinque) anni.

L'ente aggiudicatore si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga programmatica del rapporto contrattuale per un ulteriore anno, ossia 365 giorni, limitatamente a "Data Center" e "internet", nonché ai "servizi analoghi" attivabili su richiesta.

Si intendono "servizi analoghi", quelli previsti dal paragrafo 3.7 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. n. 3 Modalità di esecuzione

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, si rinvia al contenuto dell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale par.3).

PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. n. 4 Garanzia definitiva

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 % dell'importo contrattuale o del diverso importo stabilito dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione.

L'importo può essere ridotto per gli operatori economici ai quali siano state rilasciate le certificazioni indicate nell'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), è rilasciata nelle forme previste dall'art. 93 commi 2 e 3 del medesimo Codice e, qualora costituita mediante fideiussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente aggiudicatore.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dell'eventuale maggiore spesa pagata per l'esecuzione in danno dell'appaltatore in seguito a risoluzione contrattuale, nonché a rimborso degli eventuali importi pagati in più dall'ente aggiudicatore rispetto al dovuto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ente aggiudicatore, nel caso in cui la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, chiede all'appaltatore la reintegrazione della stessa entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Art. n. 5 Modifiche e varianti

Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. b), c), d), e), comma 2 del Codice, con i limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. n. 6 Cessione del contratto

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 lett. d) punto 2) del Codice, non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. n. 7 Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto sono consentite nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106 comma 13 del Codice.

Art. n. 8 Subappalto

L'affidamento in subappalto è ammesso alle condizioni previste nell'art. 105 del Codice. In particolare, l'appaltatore dovrà:

- indicare all'atto dell'offerta il servizio o le parti di servizio che intende subappaltare;
- depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e contestualmente presentare l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

L'ente aggiudicatore provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, salvo la riduzione dei termini prevista dall'art. 105 comma 18 del Codice; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'ente aggiudicatore corrisponderà gli importi delle prestazioni oggetto di subappalto all'appaltatore, salvo i casi di cui al comma 13 del citato articolo 105.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l'art. 105 del Codice.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. n. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Stefano Franchi, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Art. n. 10 Certificato di regolare esecuzione

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'appaltatore abbia esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali.

Restano fermi gli accertamenti di conformità intermedi ai fini della liquidazione delle singole fatture ai sensi del successivo art. 14.

VICENDE PATOLOGICHE DEL CONTRATTO

Art. n. 11 Penali

Penale per ritardo nell'adempimento

Con riferimento alle modalità di calcolo delle penali di cui al punto 4.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il mancato rispetto delle soglie di servizio concordate comporterà l'attribuzione al Fornitore di una penale. Il modello di riferimento per il calcolo si basa sull'attribuzione di punteggi differenziati in funzione dell'entità del disservizio, degli ambienti e della criticità del servizio impattato.

La percentuale della penale è applicata al canone mensile del Servizio. Le penali calcolate saranno portate a scomputo dei canoni di servizio (crediti di servizio).

Gruppo	Valore percentuale
Penale Alta (PA)	5%
Penale Media (PM)	3%
Penale Bassa (PB)	1%

In ogni caso, laddove l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10 per cento dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 108 in materia di risoluzione del contratto.

Procedimento

L'ente aggiudicatore provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto

all'illecito contestato.

L'ente aggiudicatore, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'ente aggiudicatore, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno, secondo le modalità stabilite dall'art. 4.

Art. n. 12 Sospensione

Si applica la disciplina contenuta nell' art. 107 del Codice.

Art. n. 13 Risoluzione del contratto

Si applica la disciplina contenuta nell'art. 108 del Codice.

Si considera "grave" l'inadempimento reiterato che abbia comportato l'applicazione cumulativa di penali, anche in relazione ad illeciti contrattuali di differente tipologia, eccedenti il 10% dell'importo contrattuale.

Art. n. 14 Fatturazione e pagamento del corrispettivo

Per il piano di fatturazione e pagamento delle fatture si fa riferimento a quanto descritto nel par. 6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e certificate come tali sarà effettuato previa presentazione di fattura elettronica intestata ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. via 11 Settembre, n. 24 – Peschiera del Garda (VR).

L'emissione delle fatture dovrà indicare tassativamente il numero di progetto, il CIG e la fase di esecuzione del servizio.

Il corrispettivo sarà liquidato e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale indicato dall'appaltatore entro il termine di 60 giorni data fattura come previsto nel sopracitato par. 6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

I dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

Azienda Gardesana Servizi S.p.a.

codice univoco destinatario: 4PRR1AO.

Art. n. 15 Obblighi di carattere generale

Obblighi di assicurazione

L'appaltatore dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione che copra qualsiasi danno subito dall'ente aggiudicatore nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La polizza dovrà, inoltre, assicurare l'ente aggiudicatore contro la responsabilità civile per danni causati a terzi o a cose di qualsiasi natura nel corso dell'esecuzione dell'appalto con un massimale pari a 1.000.000,00 € per singolo sinistro.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di avvio del servizio con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore trasmette all'ente aggiudicatore copia della polizza prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

Obblighi di riservatezza

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso dell'ente aggiudicatore. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

Obblighi in materia di lavoro

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Obblighi in materia di salute e di sicurezza

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti dell'ente aggiudicatore che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

Obblighi di tracciabilità

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Art. n. 16 Controlli

L'ente aggiudicatore effettuerà controlli per verificare la rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale par. 5.

Art. n. 17 Contratto

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

Art. n. 18 Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e l'ente aggiudicatore è competente in via esclusiva il Foro di Verona, rimanendo esclusa la compromissione in arbitri.